



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto n° 1

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

P.IVA: 02858930015 - Codice Fiscale: 85501190012

CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO GESTIONE AREE PIC NIC IN FRAZIONE MILANI, IN FRAZIONE COMBA "MULINO" E IN FRAZIONE ROLLE "PESCEMONTE"

Art. 1

Oggetto e durata della concessione

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione delle aree pic nic in frazione Milani, in frazione Comba "Mulino" e in frazione Rolle "Pescemonte", secondo le norme e le prescrizioni del presente capitolato.

Le caratteristiche delle aree pic nic in oggetto sono le seguenti:

area pic nic frazione Milani:

- superficie complessiva mq 500 circa (come da allegata planimetria)
- n. 2 bagni
- n. 6 gruppi panche-tavolo
- n. 1 punto di erogazione acqua
- n. 1 barbecue

area pic nic frazione Comba "Mulino":

- superficie complessiva mq 2000 circa (come da allegata planimetria)
- n. 14 gruppi panche-tavolo
- n. 1 punto di erogazione acqua
- n. 4 barbecues

area pic nic frazione Rolle "Pescemonte":

- superficie complessiva mq 600 circa (come da allegata planimetria)
- n. 2 gruppi panche-tavolo
- n. 3 panche

La gestione consiste nella manutenzione e pulizia delle aree pic-nic, dei servizi igienici annessi, nell'assegnazione dei tavoli, nella sorveglianza sull'uso dell'area e delle strutture. contro l'esazione del corrispettivo fissato dal Comune. Si precisa che nella manutenzione è prevista, almeno una volta all'anno, la stesa di impregnante sulle parti lignee di tavoli e panche e di eventuali staccionate e recinzioni. Lo sfalcio dell'erba dovrà essere eseguita nel numero necessario a mantenere l'erba entro un'altezza di 5-12 cm. L'erba risultante dagli sfalci dovrà essere smaltita a cura ed onere dell'appaltatore nel rispetto delle norme di Legge. Il fabbricato che ospita i servizi igienici ed i relativi impianti dovrà essere regolarmente mantenuto ed è, inoltre, prevista la pulizia delle grondaie e del tetto ad inizio e fine stagione. I rifiuti dovranno essere raccolti e smaltiti rispettando la raccolta differenziata. I bagni nei giorni di sabato, domenica e nei festivi dovranno essere puliti almeno due volte al giorno. Negli altri periodi la pulizia dovrà essere giornaliera. Dovranno essere forniti a carico del gestore la carta igienica, la carta per asciugare le mani ed il sapone liquido. Il gestore può erogare, su propria iniziativa ed a sua completa responsabilità, servizi aggiuntivi, quali fornitura della legna da ardere, ulteriori tavoli, ecc.

Art. 2

Durata dell'appalto

L'appalto viene concesso per un periodo di anni tre, a decorrere dal 16/05/2022 e fino al 15/05/2025 e rinnovabili, ad insindacabile giudizio del Comune, per ulteriori tre anni.

Ove il Comune intenda procedere al rinnovo per ulteriori tre anni deve comunicarne l'intenzione all'appaltatore entro l'ultimo giorno del terzo mese antecedente la scadenza, mediante raccomandata A.R. o pec. Nei successivi 30 giorni, l'appaltatore che non intenda proseguire il rapporto per gli ulteriori tre anni deve comunicarlo al Comune mediante raccomandata A.R. o pec. Nel caso in cui il Comune non effettui la comunicazione nei termini sopra indicati, il contratto si considererà concluso alla data indicata. L'appaltatore non potrà eccepire a tal proposito.

Allo scadere del termine di durata dell'appalto, il concessionario è tenuto a restituire all'amministrazione concedente le aree picnic, gli impianti e le strutture in essa ubicate nel medesimo stato in cui li ha ricevuti o in quello eventualmente migliorato, fatto salvo il deterioramento dovuto a vetustà, e non potrà pretendere indennità o corrispettivi per le migliorie eventualmente apportate.

Art. 3

Stato di fatto dei beni alla consegna

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono appaltati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che devono essere perfettamente noti all'appaltatore. Di essi le parti redigono verbale di consistenza all'atto della consegna. Il verbale indica lo stato manutentivo. Il rappresentante dell'appaltatore presente dovrà segnalare eventuali deficienze riscontrate. Il Comune non risponderà di eventuali deficienze che non siano segnalate nel verbale di consegna. Eventuali aggiunte o modifiche che si verificano in corso di concessione, saranno oggetto di apposito verbale di consegna o di constatazione.

Art. 4

Criterio di aggiudicazione

Il servizio oggetto del presente capitolato, nessuno escluso, sarà affidato mediante asta pubblica, il canone di appalto stagionale a base d'asta da versare all'amministrazione comunale è pari ad € 200,00 annuali e quindi per un canone triennale a base d'asta di € 600,00. L'offerta dovrà essere in rialzo sul prezzo a base d'asta come sopra determinato. L'esatto importo del corrispettivo per il servizio sarà quantificato in seguito alle procedure di gara.

Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in argomento esclusivamente:

- a) Imprese individuali, Cooperative, società e loro consorzi, raggruppamenti temporanei di concorrenti in possesso di idonea documentazione comprovante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) Enti di Promozione Sportiva;
- c) Società Sportive e Associazioni Sportive Dilettantistiche e loro consorzi;
- d) Associazioni temporanee di Società Sportive ;
- e) Persone fisiche con impegno che in caso di aggiudicazione, provvedano a fornire entro trenta gg dall'avvio del servizio, idonea documentazione comprovante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Non sono ammesse offerte in ribasso. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché valida. Il concessionario potrà introitare, per tutta la durata della gestione, le quote giornaliere pagate dagli utenti delle aree picnic e determinate dall'amministrazione comunale.

Art. 5

Requisiti di partecipazione

Poiché è prevista la possibilità per il gestore di effettuare i seguenti servizi

- somministrazione di bevande e alimenti;
- vendita di prodotti tipici del territorio,

è richiesto che, prima dell'inizio degli stessi, il gestore produca certificato di iscrizione alla camera di Commercio per la specifica attività e idonea AUTORIZZAZIONE O SCIA ove necessaria;

Art. 6

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità: sabato, domenica e festivi infrasettimanali minimo 8 ore giornaliere - giorni feriali minimo 4 ore giornaliere.

Art. 7

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Concessionario è l'unico responsabile delle aree e delle attrezzature esistenti (come da verbale di consegna allegato) e si obbliga a vigilare con la massima diligenza ed a effettuare su di essi tutti i controlli necessari affinché non derivino danni agli stessi e/o a terzi.

L'appaltatore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dei servizi appaltati, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi

La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti le strutture e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti presenti nell'area. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione comunale. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio. La manutenzione straordinaria potrà essere delegata dal Comune al concessionario il quale, in caso di necessità ed urgenza, dovrà intervenire senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale manutenzione possa compromettere l'incolumità delle persone. In tale eventualità il rimborso delle spese sostenute avverrà sulla base dei documenti giustificativi prodotti.

Annualmente è convocato un incontro tra l'appaltatore ed il Comune al fine di individuare eventuali manutenzioni straordinarie necessarie e per constatare lo stato di manutenzione ordinaria. Dell'incontro viene redatto verbale, nel quale sono rilevate eventuali carenze nella manutenzione ordinaria e fissati i tempi entro cui deve porvisi rimedio da parte dell'appaltatore, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 14. In tale occasione si provvede, altresì, a verbalizzare eventuali migliorie o manutenzioni straordinarie eseguite nel periodo precedente, nonché a rilevare, ai fini della loro definizione o regolamentazione, eventuali situazioni o rapporti non previsti o sopravvenuti.

Art. 8

Rapporti tra concedente e concessionario

L'appaltatore ha l'obbligo di gestire con capacità di iniziativa, cura, diligenza e cortesia l'attività oggetto dell'appalto, allo scopo di dare i migliori servizi all'utenza e perseguire, così, il fine di promozione turistica e sociale voluta dal Comune, oltre che la giusta remunerazione del proprio lavoro. Le autorizzazioni amministrative ottenute per l'esercizio delle attività sono legate alle strutture comunali e non sono cedibili a terzi.

Le tariffe fissate annualmente dal Comune costituiscono limite massimo al prezzo dei servizi a cui si riferiscono. Tali tariffe devono essere esposte al pubblico con indicazione del provvedimento comunale che le stabilisce. Il Comune concedente ha il diritto di vigilare sull'andamento del servizio e di ottenere tutte le informazioni che riterrà opportune dall'appaltatore, ivi compresi dati statistici sull'utenza e la misura dei prezzi liberi praticati dall'appaltatore. Ha, altresì, il diritto di ispezionare in qualunque momento l'attività e le strutture, senza arrecare intralcio o pregiudizio al servizio. Per quanto riguarda lo svolgimento degli altri servizi oggetto di appalto, il Comune verificherà che le tempistiche previste vengano rispettate.

Il concessionario si impegna a concedere in uso gratuito le aree di che trattasi, all'Amministrazione Comunale, per un massimo di n. 3 volte all'anno.

Previa autorizzazione della Giunta Comunale il gestore potrà concedere l'uso di spazi esterni a soggetti che svolgano attività volte all'ampliamento dei servizi sportivi, culturali ed enogastronomici

Art. 9

Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto indicato in altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore:

- a) l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione dei servizi;
- b) l'acquisizione di tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento dei servizi affidatigli;
- c) la stipulazione di una polizza assicurativa come meglio specificato al successivo articolo;
- d) gli oneri per l'eventuale assunzione di personale;
- e) gli oneri inerenti l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- f) la fornitura dei materiali per le manutenzioni e riparazioni ed il materiale di consumo
- g) per l'uso dei servizi;
- h) la fornitura di tutte le macchine e le attrezzature necessarie per la gestione dei servizi e la manutenzione dei beni;
- i) tutti gli oneri fiscali e tributari connessi con l'esercizio delle attività, ivi compresa la Tassa o tariffa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- j) la pubblicità commerciale, che dovrà essere autorizzata dal Comune con pagamento delle tariffe a norma di legge e del Regolamento Comunale;
- k) spese di contratto e oneri diversi. Il contratto verrà costituito sotto forma di scrittura privata, registrabile solo in caso d'uso. Saranno a totale carico del concessionario le spese per la stipulazione del contratto di appalto per i relativi bolli e diritti di segreteria, nonché l'onere per tutte le imposte e tasse presenti e future, nessuna esclusa che ne potessero derivare;
- l) la sorveglianza sull'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti derivanti dal picnic e sulla differenziazione degli stessi. Verranno posizionati, all'uopo, appositi contenitori.

Allo scadere del contratto, l'appaltatore dovrà lasciare le strutture e le aree completamente liberi e sgombri di arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà, salvo che sia dimostrata la cessione al gestore subentrante. I servizi e le aree dovranno essere perfettamente puliti e ordinati e restituiti nello stato di conservazione in cui furono ricevuti, salvo il deterioramento conseguente al normale uso. In tale occasione si provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi del comune come da verbali di consegna.

Art. 10

Risarcimento danni e polizza assicurativa

Gli eventuali danni arrecati agli immobili ed ai mobili, di proprietà comunale dovranno essere risarciti nella misura che sarà determinata di volta in volta dall'Amministrazione appaltante. Il concessionario nel dare esecuzione al servizio dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi. Per l'intero periodo di effettuazione del servizio il concessionario dovrà sottoscrivere una polizza di assicurazione di responsabilità civile ed assicurazione danni verso terzi con massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione) per ogni incidente provocante lesioni personali e danni alla proprietà.

Questa polizza di assicurazione dovrà coprire danni diretti a terzi causati durante l'effettuazione del servizio. Sarà ad esclusivo carico del concessionario ogni responsabilità sia civile che penale, per danni arrecati a cose ed a persone, di proprietà ed alle dipendenze del concessionario stesso, nonché per danni arrecati a terzi ed a loro beni in relazione ai lavori appaltati.

E', altresì, richiesta una polizza all risks a tutela degli immobili e degli arredi, con massimale di € 100.000,00 (centomila).

Si precisa che il concessionario sarà ritenuto unico responsabile e tenuto al conseguente risarcimento dei precitati danni anche se dipendenti da causa di forza maggiore; il gestore non potrà, pertanto, in alcun caso, richiedere indennizzi di sorta all'Amministrazione Comunale e dovrà tenere sollevata quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni.

Art. 11

Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nell'esecuzione dei servizi assunti l'appaltatore si obbliga, nell'impiego del proprio, eventuale, personale, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario medesimo, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della propria Ditta, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale

Art. 12

Cauzione definitiva

L'appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva di € 2.500,00 che dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola "pagamento a

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito". La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Art. 13

Controlli e sanzioni

Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni, a mezzo di personale comunale a ciò incaricato. In caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele degli utenti, diffiderà il concessionario ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio e in caso di non ottemperanza si riserva il diritto di revocare al concessionario il servizio con il conseguente pagamento dei danni.

Art. 14

Penalità

Oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente saranno applicate le seguenti penalità:

- a) per la prima violazione degli oneri contrattuali sarà dovuta la penale di € 50,00 (cinquantaeuro); per la seconda, quella di € 100,00 (centoeuro); in caso di ulteriori violazioni l'amministrazione valuterà la risoluzione del contratto;
- b) per ogni giornata di mancata esecuzione del servizio sarà dovuta una penalità pari ad € 100,00. In quest'ultimo caso e nell'ultimo caso previsto dal precedente PUNTO a), l'Amministrazione comunale potrà, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempienza di quest'ultima possa dare luogo. L'Amministrazione comunale potrà, inoltre, dichiarare la risoluzione anticipata del contratto qualora vengano a mancare al concessionario i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del servizio.

Art. 15

Modalità di versamento del canone

Il versamento del canone di concessione dovrà essere effettuato dal concessionario entro il termine del 31 dicembre. In fase di prima applicazione, il canone di concessione per il primo anno dovrà essere versato entro 60 giorni dalla stipula del contratto di gestione.

Art. 16

Divieto di subconcessione e/o cessione del contratto

E' tassativamente vietata la subconcessione e la cessione, anche solo parziale, del contratto a terzi, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso per colpa del concessionario ed il risarcimento di ogni danno e spesa patiti dal Comune concedente.

Art. 17

Rescissione del contratto

Oltre ai casi previsti in altre parti del presente capitolato, qualora si ravvisino gravi e ripetute inadempienze o vengano a mancare in capo all'appaltatore i requisiti richiesti dal presente capitolato si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui il Comune dovesse farsi carico (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione dei servizi a terzi, ecc.) per porre rimedio alle inadempienze del concessionario.

Art. 18

Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra concedente e appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati, sarà competente il foro di Ivrea

Art. 19

Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

L'appaltatore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi nel rispetto di Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dei servizi, il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).

Art. 20

Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VIAN Ezio

(Firmato in originale)